Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 29 aprile 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

1967

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DEL 29 APRILE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 20: **Immobiliare Unione Commercianti Milano, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate l'11 aprile 1967. — **Cementi Elba, società per azioni - C.E.S.A., in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 24 marzo 1967. — **Molino e Pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 15 aprile 1967. — **« C.G.E. » - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione obbligazioni 5,50 % - 1960 del 1° aprile 1967. — **P. Ferrero & C., società per azioni, in Alba:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1967. — **Società Edilizia Milanese per azioni - S.E.M.P.A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1967. — **« Verrinova », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1967. — **Nereo Marescalchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1967. — **Achilleo Brocchi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1967. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1967. — **Società Petrolifera Italiana, per azioni, in Fornovo Taro (Parma):** Obbligazioni sorteggiate il 17 aprile 1967. — **Società per azioni Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni 6 % - 1958 sorteggiate il 20 aprile 1967. — **Società per azioni Fornaci Valdadige, in Verona:** Obbligazioni 5,50 % - 1961 sorteggiate il 20 aprile 1967. — **Elli, Zerboni & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 marzo 1967. — **« Italfarad », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1967. — **« Motta società per azioni per l'industria dolciaria ed alimentare », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 19 aprile 1967. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 aprile 1967. — **Montecatini Edison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961-1981 sorteggiate il 24 aprile 1967. — **Sebastiano Bocciardo & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1967. — **Banco di Sicilia - Direzione generale - Sezione di credito industriale:** Errata corrige. — **Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1966, n. **1369**.

Riordinamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato per sordomuti di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 175 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;

Veduta la legge 21 agosto 1950, n. 698;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, con il quale è stato istituito in Roma l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato per sordomuti;

Considerato lo sviluppo assunto dal predetto Istituto;

Riconosciuta la necessità di modificare l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996;

Ritenuto altresì che occorre adeguare la tabella organica dell'Istituto predetto alla mutata situazione didattica e organizzativa e di conseguenza rivalutare il contributo ordinario previsto dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica succitato;

Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare fra i sordomuti personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dell'artigianato ».

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) Scuola professionale per l'industria meccanica con sezioni per:

Saldatore al cannello ed elettrico (biennale);
Aggiustatore meccanico (triennale);
Meccanico tornitore (triennale);
Meccanico fresatore (triennale).

2) Scuola professionale per l'industria grafica con sezioni per:

Tipocompositore (triennale);
Tipoimpressore (triennale);
Fotografo grafico (triennale);
Foto incisore (triennale);
Legatore di libri (triennale).

3) Scuola professionale per l'industria elettrica con sezione per:

Elettricista installatore in b.t. (triennale).

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1966 la tabella organica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996, sopracitata, viene sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 3.

Dalla stessa data il contributo a carico dello Stato, per il mantenimento dell'Istituto professionale per la industria e l'artigianato per sordomuti di Roma di cui all'art. 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica è elevato da L. 53.700.000 a L. 213.000.000.

Art. 4.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1966 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale della legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1966

SARAGAT

GUI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 211, *foglio n.* 132. — GRECO

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti di Roma

N. 1 Elettricista (triennale); N. 1 Tipocompositore (triennale); N. 1 Saldatore al cannello ed elettrico (biennale); N. 1 Legatore (triennale); N. 1 Aggiustatore meccanico (triennale); N. 1 Tipoimpressore (triennale); N. 1 Meccanico tornitore (triennale); N. 1 Fotoincisore (triennale); N. 1 Meccanico fresatore (triennale); N. 1 Fotografo grafico (triennale); per complessive classi N. 29.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (cat. 1ª)	1
2. Cattedre d'insegnamento (Ruolo *A*)	16
3. Insegnanti tecnico-pratici	16
4. Segretario economo	1
5. Applicati	3
6. Aiutanti tecnici	1
7. Magazzinieri	1
8. Personale di servizio	6
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento n. 13 per complessive 238 ore settimanali	
10. Insegnanti tecnico-pratici (1)	16

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti tecnici.

N. B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1966, n. **1370**.

Autorizzazione alla Fondazione Opera Bonomelli pro orfani, con sede in Milano, ad accettare un legato.

N. 1370. Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione Opera Bonomelli pro orfani, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare un legato consistente in lire 2.590.000 (duemilionicinquecentonovantamila) in buoni del Tesoro 1969, disposto dall'avv. Bortoli Arrigo Angelo di Milano, con testamento olografo del 5 aprile 1965, pubblicato e depositato nei rogiti del notaio dott. Pietro Chiaveri in data 26 luglio 1965, col numero di repertorio 16440.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 127. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1966, n. **1371**.

Autorizzazione alla Cassa di previdenza aziendale per il personale del Monte dei Paschi di Siena ad acquistare due immobili.

N. 1371. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Cassa di previdenza aziendale per il personale dei Monte dei Paschi di Siena, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 124.000.000 (centoventiquattromilioni), due fabbricati siti nel comune di Monteriggioni (Siena), località Fontebecci, composti di cinque piani fuori terra, dodici autorimesse ed un locale ad uso negozio o magazzino, di proprietà della Società « Chiantini e Vivarelli - S.n.c. » di Siena.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 120. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967, n. **227**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale ex internati ad acquistare due strisce di terreno site in Merano.

N. 227. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale ex internati viene autorizzata ad acquistare le seguenti due striscie di terreno contiguo al fabbricato della stessa Associazione in Merano (Bolzano):

striscia di terreno di mq. 43, per il prezzo di lire 100.000 (centomila), come da atto stipulato con il proprietario geom. Guido Bortolotti e registrato a Merano il 19 gennaio 1966, al n. 320, vol. 110, Atti privati;

striscia di terreno di mq. 235, per il prezzo di lire 115.000 (centoquindicimila), come da atto stipulato con i proprietari e comproprietari di porzioni materiali del condominio « Hurber » in Merano (giusta quanto indicato nello stesso atto), e registrato a Merano il 20 gennaio 1966, al n. 347, vol. 110, Atti privati.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 125. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1967, n. **228**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una eredità.

N. 228. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, una quota di eredità disposta dalla defunta signorina Bonetto Irma Antonietta Maria, con testamento olografo pubblicato con verbale a rogito dott. Gaetano Ruffo, notaio residente in Verona, in data 25 ottobre 1963, n. 47833 di rep.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 124. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967, n. **229**.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro ».

N. 229. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1967
Atti del Governo, registro n. 210, *foglio n.* 134. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1967.

Nomina di membri del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini, il quale con l'art. 17 istituisce il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1965, n. 1675, recante norme sulla organizzazione e sul funzionamento dei Comitato suddetto, che fissa all'art. 3, in un quinquennio la durata in carica del presidente, del vice presidente e dei membri del Comitato stesso;

Visto il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 15 aprile 1964, con il quale è stato provveduto alla nomina dei componenti il Comitato citato;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964, con il quale il prof. Guido De Marzi è stato chiamato a far parte di detto Comitato, su designazione dell'Accademia italiana della vite e del vino, in sostituzione del prof. Giovanni Dalmasso nominato presidente del Comitato stesso;

Viste le dimissioni dall'incarico presentate dal professore Guido De Marzi con lettera datata 19 dicembre 1966;

Ritenuto di accettare tali dimissioni e procedere alla sostituzione del prof. De Marzi con altro membro designato dall'Accademia italiana della vite e del vino;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1966, con il quale, in sostituzione del prof. Giovanni Dalmasso, dimissionario, viene nominato presidente del Comitato suddetto il senatore Paolo Desana, membro del Comitato stesso su designazione dell'Unione nazionale consumatori;

Considerato che per effetto di tale nomina occorre provvedere alla sostituzione del senatore Paolo Desana con altro membro designato dalla detta Unione;

Viste le designazioni effettuate dall'Accademia italiana della vite e del vino e dall'Unione nazionale consumatori;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni da componente il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, presentate dal prof. Guido De Marzi e, in sua sostituzione, su designazione dell'Accademia italiana della vite e del vino, viene nominato il prof. Giovanni Dalmasso.

L'on.le prof. Ernesto Del Giudice è nominato, su designazione dell'Unione nazionale consumatori, componente del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, in sostituzione del senatore Paolo Desana.

Il prof. Dalmasso ed il prof. Del Giudice resteranno in carica fino al 6 gennaio 1969, compimento del primo quinquennio dalla originaria nomina del Comitato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1967

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1967
Registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 328

(4458)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione della Puglia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Visto il piano pluriennale di coordinamento, approvato il 1° agosto 1966 dal Comitato interministeriale per la ricostruzione, ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 26 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Decreta:

Nella Regione della Puglia gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

PUGLIA

Nella Regione pugliese, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive.

1° *Territorio. — Gargano* (1)

Comprende il promontorio omonimo e, per la massima parte, si identifica con il Comprensorio di bonifica montana, per una superficie di circa 157.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Foggia, Rignano Garganico, S. Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste, nonchè le Isole Tremiti, tutte ricadenti in provincia di Foggia.

2° *Territorio. — Subappennino Dauno* (2)

Comprende la zona collinare e montana occidentale della provincia di Foggia e ricade interamente in Comprensorio di bonifica montana, per una superficie di circa 113.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, Pietra Montecorvino, S. Marco la Catola, Volturara Appula, Volturino, Accadia, Anzano di Puglia, Celle S. Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Roseto Valfortore, S. Agata di Puglia, Rocchetta S. Antonio, tutte ricadenti in provincia di Foggia.

3° *Territorio. — Tavoliere* (3)

Comprende le zone pianeggianti e la bassa collina del Tavoliere e coincide di massima con il comprensorio di bonifica della Capitanata, per una superficie di circa 426.000 ettari.

---

(1) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 5, 11 della provincia di Foggia.

(2) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 3 e 4 della provincia di Foggia.

(3) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10 della provincia di Foggia.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Chieuti, S. Paolo Civitate, Sansevero, Serracapricola, Torremaggiore, Apricena, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro Garganico, Foggia, Lucera, Troia, Manfredonia, Cerignola, Ortanova, Carapelle, Stornara, Stornarella, tutte in provincia di Foggia.

4° *Territorio. — Zone a prevalenti colture legnose* (1)

Comprende la costiera adriatica, la fascia pedemurgiana, la zona interna della pianura Messapica, il Basso Salento ed una parte dell'Alta Murgia barese, per una superficie di circa 861.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Margherita di Savoia, S. Ferdinando di Puglia, Trinitapoli, in provincia di Foggia; Andria, Canosa di Puglia, Corato, Bitonto, Grumo Appula, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Toritto, Acquaviva, Casamassima, Conversano, S. Michele di Bari, Sannicandro, Turi, Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Molfetta, Trani, Adelfia, Bari, Binetto, Bitetto, Bitritto, Carpuso, Cellamare, Modugno, Triggiano, Valenzano, Mola, Monopoli, Noicattaro, Polignano, Rutigliano, in provincia di Bari; Fasano, Ostuni, Villa Castelli, Carovigno, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, S. Michele Salentino, S. Vito dei Normanni, Brindisi, Cellino, S. Marco, Erchie, Mesagne, Sandonaci, S. Pancrazio Salentino, S. Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre S. Susanna, in provincia di Brindisi; Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, S. Marzano di S. Giuseppe, Sava, Torricella, Carosino, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio Ionico, Taranto, in provincia di Taranto, nonchè tutti i Comuni della provincia di Lecce.

5° *Territorio. — Altopiano occidentale* (2)

Comprende la larga fascia di terreno denominata fossa Premurgiana che va dal fiume Ofanto al comune di Laterza, nonchè parte dell'Alta Murgia barese, per una superficie di circa 168.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Minervino Murge, Spinazzola, Altamura, Gravina, Poggiorsini, Cassano Murge, Santeramo in Colle, in provincia di Bari e di Laterza, in provincia di Taranto.

6° *Territorio. — Murgia sud-orientale* (3)

Comprende le zone di media e bassa collina alla confluenza delle provincie di Bari, Brindisi e Taranto, in parte classificate montane, per una superficie di circa 143.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Gioia del Colle, Noci, Alberobello, Castellana, Locorotondo, Putignano, in provincia di Bari; Cisternino e Ceglie Messapico, in provincia di Brindisi; Martina Franca, Mottola, Crispiano e Montemesola, in provincia di Taranto.

(1) Interessa le regioni agrarie ISTAT n. 9 della provincia di Foggia, nn. 1, 3, 6, 7, 8, 9 della provincia di Bari, nn. 1, 2, 3 della provincia di Brindisi, nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della provincia di Lecce, nn. 4, 5 della provincia di Taranto.

(2) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 2, 4 e 5 della provincia di Bari e n. 1 della provincia di Taranto.

(3) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 5 e 6 della provincia di Bari, n. 1 della provincia di Brindisi e nn. 2 e 3 della provincia di Taranto.

7° *Territorio. — Arco Jonico occidentale* (1)

Comprende il versante occidentale del litorale Jonico della provincia di Taranto, che in parte si identifica con il comprensorio di bonifica Stornara e Tara, per una superficie di circa 67.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Massafra, Palagiano e Palagianello, tutti in provincia di Taranto.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Gargano*

In questo territorio, che costituisce la maggiore area montana della Regione, le prospettive di sviluppo sono essenzialmente legate all'estendimento di ordinamenti silvo-pastorali ed agro-silvo-pastorali. Il miglioramento dei pascoli esistenti, la destinazione a prato pascolo e prato dei seminativi a minore capacità produttiva, il promovimento di aziende di dimensioni idonee all'esercizio di tali specifiche attività, rappresentano momenti fondamentali di tale evoluzione, in cui hanno grande rilievo le esigenze connesse al riordino fondiario ed alla estensivazione dei processi produttivi. Rilevante importanza, inoltre, rivestono l'estendimento dei boschi nonchè la ricostituzione dei boschi degradati esistenti ed il loro conferimento per la valorizzazione dei vasti complessi di cedui quercini, per la maggior parte di proprietà comunale.

In connessione con gli assetti indicati, consistenti prospettive di affermazione si presentano all'attività zootecnica, da orientare sopratutto verso allevamenti bovini di tipo semibrado volti alla produzione della carne utilizzando allo scopo la razza podolica locale opportunamente migliorata con sangue di altre razze più precoci e produttive.

In determinate situazioni, non sono però da escludere altri indirizzi, facendo leva segnatamente su quella bruno-alpina, specie per sopperire alle esigenze dell'approvvigionamento del latte alle popolazioni locali ed alle crescenti correnti turistiche.

Nel contempo, il miglioramento e l'estendimento dei pascoli potranno consentire l'incremento degli allevamenti ovini, opportunamente migliorati nelle loro attitudini, e specialmente per la produzione della carne.

Per le colture olivicola ed agrumaria — quest'ultima rappresentata di massima da aranceti costituiti da varietà locali a maturazione tardiva presenti nelle zone più basse, si prospetta un'esigenza di miglioramento e trasformazione mentre gli oliveti specializzati — specie in sostituzione di vecchi arboreti — potranno affermarsi laddove sussistano le condizioni per un tipo di coltura altamente intensiva.

Nelle aree litoranee che, hanno consistenti risorse idriche sotterranee e sorgentizie, possibilità di sviluppo sono legate al consolidamento ed all'espansione di colture ortofrutticole ed industriali.

(1) Interessa le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 3 della provincia di Taranto.

Il concretizzarsi delle prospettive indicate non può, però, prescindere dalla promozione di una afficiente organizzazione dei produttori per la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti di maggiore interesse economico.

2° *Territorio. — Subappennino Dauno*

Anche questo territorio, la cui economia agricola poggia ancora su sistemi ed indirizzi tradizionali, presenta gli aspetti caratteristici dei territori montani con fenomeni di accentuato frazionamento fondiario, pur se sono presenti aziende di consistenti dimensioni.

In generale, gli ordinamenti si imperniano su una magra cerealicoltura, mentre scarso rilievo hanno gli ordinamenti misti o a base zootecnica, in cui il bestiame più rappresentato è quello ovino, ancorchè la coltivazione di erbai autunno-vernini in terreni idonei e la possibilità di avvalersi del pascolo nei boschi comunali, consentano allevamenti di bovini podolici incrociati con altre razze. Solo di recente, in alcune aziende sufficientemente attrezzate è stata introdotta la bruno-alpina, con risultati nel complesso positivi.

In questa realtà le prospettive di sviluppo sono riconducibili a due indirizzi fondamentali, il pastorale ed il cerealicolo-zootecnico. Si ravvisa pertanto l'esigenza di una progressiva estensivazione, attraverso la riconversione in pascoli e prati dei seminativi non idonei ed una economica coltivazione avvicendata, che si accompagni al miglioramento dei pascoli esistenti. In condizioni appropriate potranno continuare ad avere valida funzione ordinamenti cerealicoli, altamente meccanizzati ed integrati dalla attività zootecnica. Inoltre, in limitati casi a specifica vocazione potranno sussistere ordinamenti basati sulle colture olivicola e viticola.

Con riguardo ai delineati indirizzi, il conseguimento di più confacenti livelli di reddito postula, in generale, idonei adeguamenti strutturali, mentre il rinnovamento dell'assetto territoriale è legato alla esigenza di eliminare gli esistenti fenomeni di dissesto idrogeologico, che hanno anche vaste ripercussioni sulla sottostante pianura del Tavoliere, e di ricostituire i boschi in gran parte degradati. A tal fine valido contributo può derivare anche dalla realizzazione di piccoli invasi collinari che, oltre a consentire con l'irrigazione maggiori e migliori produzioni foraggere, assumerebbero, come vasche di espansione, anche una funzione di parziale regolazione dei tronchi montani dei corsi d'acqua.

L'organizzazione collettiva per la trasformazione e vendita dei prodotti, ora assente, potrebbe oltre tutto assolvere funzione di stimolo ed orientamento nel processo di sviluppo del territorio per il quale si richiedono anche adeguate infrastrutture civili, sopratutto dove esiste l'insediamento in campagna.

3° *Territorio. — Tavoliere*

Questo territorio è tra quelli più interessati ad un incisivo processo di ammodernamento dell'agricoltura, favorito dai cospicui interventi attuati, sopratutto nell'ultimo ventennio, nei settori della bonifica, della trasformazione fondiaria e della colonizzazione. Il migliorato assetto territoriale, la crescente preparazione degli operatori, la disponibilità di moderni mezzi e risorse, hanno consentito l'avvio di un sostanziale rinnovamento degli ordinamenti produttivi che sopratutto ha interessato i terreni irrigui. Infatti l'irrigazione — che oggi si attua su circa 20.000 ettari in genere per iniziativa di agricoltori singoli ed associati, utilizzando acque sotterranee — rappresenta il fatto nuovo e fondamentale per l'agricoltura del territorio, dovendosi prevedere in un prossimo futuro una sua consistente espansione con la prevista utilizzazione irrigua delle acque superficiali, già invasate mediante rilevanti opere pubbliche.

Allo stato attuale l'indirizzo produttivo dominante è il cerealicolo, spesso integrato da quello zotecnico; consistente rappresentanza hanno le colture legnose (vite, olivo, mandarlo), particolarmente concentrate nelle zone settentrionali e meridionali del territorio. Gli aspetti più significativi della dinamica in atto sono il grande sviluppo assunto dai vigneti per uva da tavola, dai fruttiferi (sopratutto pesco e pero), dalle colture industriali, fra cui la barbabietola da zucchero, e dalle ortensi, con particolare riguardo al carciofo ed al pomodoro.

Con il progredire delle opere di bonifica e di irrigazione, l'evoluzione dell'agricoltura avrà la possibilità di estrinsecarsi con maggiore intensità secondo le seguenti indicazioni che traducono talune tendenze già configuratesi:

localizzazione e concentrazione nei terreni irrigui delle colture legnose, orticole ed industriali con le quali potranno coesistere, anche in maniera autonoma, l'allevamento di bovini indirizzato verso la produzione del latte e della carne e quello degli ovini in forma stanziale con prevalente attitudine per la produzione della carne;

sviluppo delle colture legnose anche nelle zone asciutte con terreni di facile permeabilità;

consolidamento della cerealicoltura (con particolare considerazione per il grano duro) altamente meccanizzata, con integrazione di colture foraggere per l'allevamento di bovini ed ovini.

Tali direttrici di espansione debbono essere sostenute da un adeguato sviluppo di efficienti infrastrutture di mercato — peraltro già manifestatesi negli ultimi quindici anni sopratutto nei settori vinicolo ed oleario — nonchè da una più diffusa e specifica preparazione professionale di imprenditori e di maestranze nei comparti dell'irrigazione, degli allevamenti e della ortofrutticoltura.

4° *Territorio. — Zone a prevalenti colture legnose*

Rientrano in questo territorio le ampie zone della Regione che, pur avendo caratterizzazioni diverse in ordine a vari fattori — natura dei terreni, altitudine e giacitura — presentano sostanziale omogeneità per quanto si riferisce ai prevalenti ordinamenti agricoli in cui sono sopratutto presenti le colture legnose, ed in particolare la vite, l'olivo ed il mandorlo, in coltura specializzata o promiscua, oltre che, ma in minor misura, altri fruttiferi quali il ciliegio, l'albicocco, il pero, il pesco e il fico, gli agrumi. Tali colture caratterizzano ambienti nei quali anche in tempi passati sono stati effettuati cospicui investimenti fondiari, sia con aziende diretto-coltivatrici, sia in altri tipi di aziende. Nelle zone di più recente bonifica, l'evoluzione agricola si è tuttavia incentrata, oltre che sulle tradizionali colture legnose, sulle ortensi e sulle industriali.

L'attività zootecnica è caratterizzata dalla tendenza, che si va sempre più delineando, della coesistenza dell'allevamento bovino ed ovino con la coltura arborea.

L'indirizzo preminente è orientato alla produzione del latte. Le razze bovine più rappresentate sono la bruno-alpina e la Frisona italiana, quest'ultima soprattutto localizzate nelle aziende che si giovano dell'irrigazione, la quale, già presente su ampie aree del territorio, è destinata a svilupparsi ulteriormente con impianti di iniziativa pubblica o privata.

Le prospettive sono essenzialmente legate al consolidamento delle colture legnose ed ortive, di cui vanno resi più economicamente validi gli investimenti. In particolare, per la viticoltura, oltre al miglioramento delle tecniche colturali, sarà opportuno promuoverne la parziale modificazione della composizione varietale per ottenere tipi di vino di pronto consumo, mentre per l'olivicoltura occorrerà puntare su ammodernamenti atti ad aumentare le produzioni medie ed abbassare i costi, o anche attraverso l'apporto di una più estesa pratica irrigua.

Per le altre coltivazioni arboree ed orticole, risultati positivi possono venire dalla adozione di più appropriati calendari di maturazione e da una caratterizzazione quali-quantitativa più rispondente alle necessità del mercato, anche in vista della utilizzazione industriale. Un apprezzabile incremento può anche prevedersi per la floricoltura, che negli ultimi anni ha segnato notevoli progressi in alcune zone del barese e del leccese.

Tuttavia, in alcune zone si prospetta la convenienza della riconversione degli arboreti a produttività marginale, dell'estendimento degli investimenti a prato e prato-pascolo, attraverso la trasformazione dei seminativi a scarsa capacità produttiva, e di interventi di forestazione e di miglioramento dei pascoli. Le prospettive di sviluppo zootecnico sono qui legate a processi di estensivazione, mentre altrove tale attività potrà avvantaggiarsi della crescente utilizzazione di produzioni accessorie a intercalare e, sopratutto, dall'estendersi dell'area irrigua.

Agli obiettivi sopra indicati sono quindi collegati lo sfruttamento delle acque, una più intensa meccanizzazione delle operazioni ed una più incisiva lavorazione collettiva e tipizzazione dei prodotti.

5° *Territorio. — Altopiano occidentale*

E' caratterizzato dall'assoluta predominanza della coltura cerealicola e dalla presenza di leguminose da granella, di lino da seme, di foraggere e di barbabietola da zucchero — quest'ultima di recente diffusione — nonchè di una zootecnia a carattere integrativo con allevamenti di bovini di razza bruno-alpina e di ovini. Le colture legnose sono scarsamente rappresentate.

Ricade in questo territorio una consistente area con particolari caratteristiche della estensione di circa 40 mila ettari che — unitamente ad analoghi terreni di pressochè pari superficie facenti parte del quarto territorio — costituisce la cosidetta « Alta Murgia Barese ». Si tratta in sostanza delle zone murgiane dei Comuni ad ovest di Bari, site a quota superiore ai 400 metri sul mare, rappresentate da una nuda distesa di roccie calcaree del cretaceo, sede di una diffusa pastorizia stanziale che utilizza, durante la stagione estiva, le ristoppie dei sottostanti seminativi.

Nel territorio non si ravvisano, in sostanza, valide alternative ad una moderna cerealicoltura altamente meccanizzata, con più larga partecipazione nei seminativi, tuttavia, delle industriali e delle foraggere e con il conseguente aumento del perimetro zootecnico. In alcune aree a buona vocazione possono, peraltro, trovare migliore collocazione le tradizionali colture legnose.

In tale quadro hanno rilievo l'estendimento della meccanizzazione, il miglioramento di talune strutture aziendali ed interaziendali, la costituzione di piccoli invasi artificiali, il potenziamento delle capacità produttive del patrimonio bovino ed ovino.

Per i terreni dell'« Alta Murgia Barese » le prospettive di sviluppo sono invece connesse al miglioramento dei pascoli, alla riforestazione, alla riconversione dei magri seminativi. La costituzione di aziende silvo-pastorali, anche in forma associata, può essere strumento utile di valorizzazione.

I terreni ingrati delle zone più elevate possono trovare una più appropriata ed utile destinazione boschiva con l'impianto di conifere e specie con pino d'Aleppo per la produzione di legname per cellulosa.

In tutto il territorio si pone la necessità della sistemazione dei terreni.

6° *Territorio - Murgia sud-orientale*

L'assetto agricolo di questo territorio, in cui è largamente diffuso l'insediamento rurale con accentuato grado di frazionamento delle aziende, presenta caratteristiche di particolare interesse per le trasformazioni fondiarie compiute dalle popolazioni nonostante le difficili condizioni ambientali.

Pertanto, accanto a seminativi ad indirizzo cerealicolo-foraggero sono presenti estesi investimenti ad oliveti ed a vigneti per la produzione, questi ultimi, di vini di notevole rinomanza e richiesti dalle industrie e dal diretto consumo.

In tempi più recenti si è diffusa una notevole attività zootecnica, impostata su un tipo di bestiame di razza bruno-alpina caratterizzato da grande rusticità, indenne dalle malattie, con ragguardevoli prestazioni produttive, in medi e piccoli complessi di tipo semistallino. In alcune aziende è inoltre presente la Frisona italiana, mentre in altre l'attività zootecnica è incentrata sul cavallo delle Murge e sull'asino di Martina Franca.

Sul piano degli indirizzi produttivi, gli adeguamenti dovranno riguardare il consolidamento ed il perfezionamento degli ordinamenti in atto, data la loro rispondenza alle risorse ambientali e l'assenza di efficaci alternative.

In questo quadro il miglioramento e lo sviluppo degli allevamenti bovini costituisce aspetto di sicura validità, soprattutto se indirizzato verso un giusto equilibrio delle produzioni del latte e della carne e verso il conseguimento di materiale da riproduzione per gli allevamenti delle vicine Regioni. La zootecnia potrà trovare possibilità di ulteriore spinta nella diffusione delle superfici a prato ed a prato-pascolo, nella trasformazione dei seminativi a minore capacità produttiva ed in genere nell'estensivazione delle colture in condizioni di marginalità.

Del pari, ulteriore apporto può essere dato dalla razionalizzazione degli impianti viticoli ed olivicoli e dalla trasformazione delle colture arboree promiscue in ciliegeti specializzati.

Data la grande diffusione dell'insediamento rurale, particolare importanza acquistano, in aggiunta al miglioramento ed alla integrazione delle strutture aziendali, una più diffusa elettrificazione ed il miglioramento della viabilità.

Sono anche necessarie iniziative integrative nel settore della lavorazione associata dei prodotti, soprattutto per quanto riguarda il latte e la carne.

7° *Territorio. — Arco Jonico occidentale*

Costituisce l'area della Regione in cui nell'ultimo ventennio si è verificato il più incisivo e radicale processo evolutivo dell'agricoltura. I cospicui interventi pubblici nei settori della bonifica, della irrigazione, della riforma fondiaria, peraltro concentrati in un comprensorio di notevole ma non eccessiva dimensione e con condizioni ambientali di particolare favore, hanno consentito una sostanziale modificazione delle basi sulle quali poggiava l'esercizio agricolo, favorendo anche, soprattutto nelle zone dove ha operato la riforma, l'insediamento in campagna.

Le variazioni nell'ambito colturale hanno riguardato tanto le colture erbacee quanto le legnose. Gli ortaggi da pieno campo, la barbabietola da zucchero, il tabacco hanno in larga misura sostituito le tradizionali colture da rinnovo. Largamente è praticata anche la coltivazione di ortensi sotto serra.

L'irrigazione ha anche consentito l'introduzione di una agrumicoltura specializzata, e consociata ad oliveti a largo spazio esistenti, orientata principalmente alla produzione di arance e mandarini di pregio a spiccata precocità. Larga rappresentanza hanno gli oliveti, per i quali si vanno diffondendo le nuove tecniche di allevamento, i mandorleti ed i vigneti, questi ultimi orientati, nei nuovi impianti, verso gli allevamenti a pergolato per uva da tavola.

In molte aziende rese irrigue, la coltivazione di foraggere, sia annuali che intercalari e poliennali, ha reso possibile il passaggio dell'ordinamento cerealicolo estensivo a quello zootecnico-cerealicolo. Il patrimonio zootecnico è quantitativamente e qualitativamente migliorato poichè razze pregiate di bovini da latte, segnatamente la Frisona italiana, hanno sostituito quella podolica.

Le strutture a carattere associativo per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli, tutte di recente costituzione, hanno notevole diffusione ed interessano i prodotti ortofrutticoli e le olive. Mancano peraltro gli impianti enologici collettivi.

Attese le favorevoli caratteristiche per natura del terreno, clima, disponibilità idriche ad uso irriguo, il territorio presenta le più ampie prospettive di ulteriore sviluppo. L'osservazione degli indirizzi produttivi in atto consente di ritenere che essi corrispondano alle risorse del luogo e meritino di essere tutti ugualmente sostenuti ed incrementati. In sostanza, nelle zone irrigue, l'evoluzione potrà basarsi essenzialmente sulle colture orticole, sulle industriali e sulle legnose, per queste ultime con particolare riguardo per gli agrumi e gli ulivi, nonchè sull'allevamento di bestiame sia in forma autonoma che integrativa. Per le aree asciutte, nei terreni migliori la preferenza potrà andare alle colture legnose tradizionali mentre negli altri potrà sussistere una valida cerealicoltura fortemente meccanizzata con integrazione zootecnica.

Evidentemente, alla affermazione di tali indirizzi, occorre contribuisca l'adeguamento delle attrezzature e dotazioni aziendali e la realizzazione di una efficace organizzazione di mercato dei produttori, articolata per i settori più caratterizzanti l'economia agricola del territorio.

DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati, concorreranno, secondo i compiti di istituto ad essi propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetterà, in linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Inoltre gli interventi previsti dalla legge n. 910 saranno attuati di norma prioritariamente nei territori esterni ai comprensori di zone irrigue e di zone di valorizzazione connesse, in cui si manifesta l'azione della Cassa per il Mezzogiorno, secondo quanto stabilito dal Piano di coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno approvato dal CIR il 1° agosto 1966.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, e nell'ambito degli stessi secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Gargano*

L'azione pubblica, sia diretta che indiretta, tenderà in linea preminente a realizzare nelle zone più alte un più efficiente assetto silvo-pastorale. In tal senso assumeranno rilievo gli interventi per la costituzione di aziende silvo-pastorali ed agro-silvo-pastorali, anche a base associata, nonchè le misure rivolte ad accelerare il necessario processo di ristrutturazione fondiaria, la forestazione e lo sviluppo degli allevamenti.

In particolare, la presenza di vaste zone con terreni dissestati pone in termini prioritari la necessità di far luogo a sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie, alle quali è soprattutto legata la possibilità del previsto miglioramento produttivo. A tale attività potrà collegarsi quella volta ad estendere la superficie boschiva, ai ripristini ed ai risarcimenti dei boschi esistenti nonchè alla conversione dei cedui in fustaie, anche attraverso l'acquisizione di terreni da parte dell'ASFD. Nel settore zootecnico sarà incoraggiata la costituzione di organici complessi aziendali e parallelamente sviluppata l'azione di miglioramento del bestiame, secondo le linee in precedenza indicate. Per gli ovini potranno essere consentiti, con cautela, incroci a carattere industriale con arieti di razze da carne. Verrà altresì favorito l'estendimento delle superfici a prato ed a pratopascolo.

Anche per i caprini, appare opportuno nel territorio un'azione di miglioramento che in una prima fase potrà essere limitata alla selezione massale dei greggi esistenti al fine di individuare i migliori soggetti da destinare alla riproduzione.

Nei confronti delle esistenti coltivazioni legnose, le previste agevolazioni saranno concesse per la ricostituzione e trasformazione di vecchi oliveti in ambienti dove la coltura migliorata presenti favorevoli prospettive di consolidamento economico in relazione a idonea configurazione, natura e giacitura dei terreni, ed alla possibilità di impiego delle macchine. Nei terreni irrigui potrà anche essere assistito l'impianto di nuovi oliveti.

La meccanizzazione sarà favorita in tutti i casi nei quali si presentino validi presupposti di tecnica ed economica utilizzazione dei mezzi.

Nel comparto delle strutture aziendali ed interaziendali, avranno particolare considerazione le iniziative dirette allo sviluppo dell'irrigazione mediante opere di ricerca, raccolta e distribuzione delle acque, sempre che informate a criteri di massima economicità sia in sede di impianto che di esercizio, e con preferenza a quelle che interessino una pluralità di aziende, nonchè le opere di sistemazione che realizzino finalità di difesa del suolo e condizioni idonee per una più vasta meccanizzazione delle operazioni colturali. In via generale, i miglioramenti fondiari saranno incoraggiati quando le aziende per ubicazione, caratteristiche e dimensioni, presentino i necessari requisiti di validità economica, nel mentre nei piccoli centri rurali montani potranno trovare applicazione gli incentivi per l'esecuzione di lavori di ammodernamento delle case di abitazione di proprietà di coltivatori diretti.

Fra gli impianti di trasformazione e commercializzazione saranno tenute principalmente presenti le necessità del settore zootecnico, pur non trascurandosi, ove necessario, le altre produzioni, così come verranno promosse o attuate quelle infrastrutture civili che costituiscano condizione essenziale per lo sviluppo dell'economia agricola e che riguardino consistenti aree territoriali.

2° *Territorio. — Sub Appennino Dauno*

In correlazione con le prospettive indicate per l'agricoltura del territorio, l'azione diretta ed incentivante dello Stato si articolerà, in linea generale, secondo le seguenti direttive:

sarà agevolata la costituzione di aziende silvo-pastorali ed agro-silvo-pastorali di ampiezza sufficiente per un economico esercizio delle relative attività;

sarà promosso il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico, anche con l'introduzione di arieti di razze da carne e di giovane bestiame bovino con preferenza per la razza bruno-alpina, favorendo allo scopo la istituzione di centri di allevamento;

saranno opportunamente assecondate le iniziative volte alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi oliveti ed eventualmente all'impianto di nuovi oliveti nelle aree irrigue;

saranno concesse agevolazioni per gli adeguamenti aziendali ed interaziendali connessi a tali orientamenti produttivi, specie se interessanti lo sviluppo dell'attività zootecnica, la diffusione dell'irrigazione anche mediante piccoli invasi collinari, le sistemazioni del suolo ed il consolidamento dell'insediamento dei lavoratori anche attraverso la costruzione di case di abitazione nei piccoli centri rurali montani, secondo le norme previste dalla legge;

sarà favorito l'acquisto di mezzi meccanici per la integrale meccanizzazione delle attività aziendali, sempre che il relativo impiego assicuri convenienti risultati economici; in tale quadro potranno anche essere considerate le peculiari esigenze di aziende silvo-pastorali site in zone carenti di reti viarie;

potranno essere agevolate ben organizzate iniziative di difesa fitosanitaria, soprattutto riguardanti le coltivazioni dell'olivo e della barbabietola.

In parallelo a tali azioni troveranno sostegno le attività che si propongono di dotare il territorio di efficienti, coordinate infrastrutture di servizi di carattere economico e sociale.

In questo territorio in particolare, così come negli altri territori che presentano zone montane o scarsamente suscettive di valorizzazione agraria gli indirizzi da seguire nel settore forestale promuoveranno il miglioramento dei boschi esistenti e l'impianto di nuovi boschi mediante le seguenti operazioni:

a) tagli di ricostituzione nei boschi degradati di specie quercine o misti e coniferamento degli stessi con semine di pini o piantaggioni di conifere;

b) conversione ad alto fusto dei boschi cedui in buono stato di conservazione e passaggio graduale al bosco misto di conifere e latifoglie ai fini della graduale formazione di boschi da utilizzare per la produzione di cellulosa;

c) nei territori in grado di dare la foresta produttiva, e cioè impianti con fini economici, attuazione di rimboschimenti graduati nel tempo e secondo organici piani economici collegati alla produzione dei boschi esistenti.

3° *Territorio. — Tavoliere*

Compito principale dell'azione nel territorio è di completare — attraverso l'intervento dei diversi enti interessati — gli schemi irrigui in corso di attuazione e di accelerare l'avvio di quelli programmati, nonchè di promuovere, assistere ed assecondare l'utilizzazione da parte degli operatori delle acque rese disponibili onde prontamente realizzare la diffusione ed il consolidamento dei nuovi ordinamenti.

Al livello degli investimenti privati, e propriamente nell'ambito delle coltivazioni legnose, l'attività si muoverà secondo le specifiche caratteristiche vocazionali dei diversi ambienti. In particolare, saranno favorite le iniziative per la ricostituzione e la trasformazione di vecchi oliveti, nonchè — con riguardo a quanto stabilito dai criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967 — quelle riflettenti il mandorlo, il pesco, l'albicocco, il pero ed il susino. Gli impianti, secondo tecniche moderne di vigneti specializzati per uva da vino, preferibilmente indirizzati alla produzione per diretto consumo, potranno fruire delle previste agevolazioni quando siano effettuate nell'ambito delle circoscrizioni dei comuni di S. Severo, Torremaggiore, San Paolo Civitate e Lucera, nonchè ai terreni con sottosuolo di natura crostosa. Sarà inoltre agevolata la trasformazione e la sostituzione di vigneti inidonei.

Saranno altresì considerati gli interventi per la difesa fitosanitaria nel campo dell'olivicoltura, della bieticoltura e dell'ortofrutticoltura.

Per il potenziamento del patrimonio zootecnico saranno sollecitate tutte le possibili iniziative, sia che attengano alla sfera pubblica sia che riguardano l'ambito privato, avendo particolare riguardo a quelle rivolte ad allargare le basi selettive, a costituire centri di allevamento, a potenziare gli impianti per la fecondazione artificiale, a risanare gli allevamenti ovini delle brucellosi, a realizzare organiche strutture zootecniche finalizzate alla più economica gestione di stalla, ad introdurre riproduttori di pregio. Per la specie equina, saranno agevolati l'acquisto di riproduttori di razza indigena e l'introduzione di soggetti derivati bretoni.

Impulso verrà dato per spingere al più alto grado la economica meccanizzazione delle operazioni colturali.

Nell'ambito delle strutture aziendali, ed interaziendali, saranno incentivate, quelle che, con finalità produttivistiche e di sostanziale miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne, ne promuovano l'opportuno adeguamento. Particolare favore, sarà peraltro attribuito a quelle tendenti allo sviluppo dell'irrigazione ed alla sistemazione del terreno.

Per quanto concerne le strutture associate di trasformazione e vendita, l'azione propulsiva riguarderà soprattutto i settori zootecnico e ortofrutticolo.

4° *Territorio. — Con prevalenza di colture legnose*

L'azione pubblica si proporrà prevalentemente il consolidamento economico degli ordinamenti in atto ed in questo quadro si pongono, in termini generali, i problemi relativi allo sfruttamento delle risorse irrigue, ad una più spinta meccanizzazione, alla diffusione e al potenziamento degli allevamenti anche in utile coesistenza con le colture legnose, al miglioramento e alla integrazione delle dotazioni e strutture aziendali, allo estendimento della lavorazione collettiva e della tipizzazione dei prodotti, alla graduale eliminazione delle deficienze dei servizi civili, o più efficienti sistemazioni del suolo.

Per quanto in particolare concerne le colture legnose, saranno sostenuti gli interventi rivolti alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi agrumeti, alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi oliveti, all'impianto in zone idonee di nuovi uliveti, alla trasformazione e sostituzione di vigneti inidonei, all'impianto di nuovi vigneti specializzati per uva da vino, alla sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in colture specializzate per il mandorlo, il ciliegio, il pesco, l'albicocco, il pero ed il susino.

Saranno altresì incoraggiate le iniziative rivolte all'acquisto di attrezzature per la copertura di colture di pregio, e quelle intese alla difesa fitosanitaria, soprattutto della coltura olivicola, agrumaria, della bieticola.

In campo zootecnico una specifica azione verrà svolta per la prosecuzione ed intensificazione della selezione nonchè per il potenziamento degli allevamenti anche attraverso la costituzione di centri di allevamento, lo estendimento della fecondazione artificiale, l'introduzione di bestiame di pregio, l'apprestamento di idonee strutture aziendali ed interaziendali.

Per le attrezzature collettive di trasformazione e vendita gli interventi favoriranno particolarmente gli organismi che interessino settori, quali l'ortofrutticolo e lo zootecnico, in cui più sensibili sono le deficienze in atto, o che, negli altri settori come l'enologico assumano rilevanza particolare per base associativa e per ampiezza delle zone interessate.

Inoltre, in alcune aree di questo territorio si pone la necessità di una vasta azione di forestazione.

5° *Territorio. — Altopiano occidentale*

Avuto riguardo alla caratterizzazione del territorio, l'azione pubblica si proporrà, in via prioritaria, di consolidare e sviluppare gli allevamenti nel quadro di orientamenti in cui la cerealicoltura seguiterà ad avere preponderante importanza e dalla quale è possibile ottenere più favorevoli risultati economici, soprattutto mediante una più spiccata meccanizzazione, specie di tipo associato o di servizio, che sarà opportuno secondare.

Il potenziamento delle dotazioni zootecniche sarà perseguito facendo leva, fra l'altro, sull'ampliamento delle aree a pascolo e prato-pascolo e sul miglioramento delle attitudini produttive del bestiame; una incisiva azione sarà svolta sia nei riguardi degli ovini attraverso una vasta opera selettiva intesa ad elevare la produzione della carne e del latte, sia a favore dei bovini, su base più larga ed articolata di quella attuata in passato. Inoltre, verrà promossa una radicale bonifica sanitaria degli allevamenti ovini dalla brucellosi, mentre nelle aziende che presentano favorevoli condizioni sarà incoraggiata la introduzione di bestiame di pregio e in quelle di adeguata ampiezza, l'utilizzo di attrezzature per il più agevole ed economico esercizio di stalla.

Per le colture legnose — pur presenti nel territorio ancorchè in misura minore di altre — le agevolazioni saranno rivolte alla ricostituzione e trasformazione dei vecchi oliveti, all'eventuale impianto di nuovi oliveti nelle aree irrigue, alla razionalizzazione dell'esistente coltura viticola, alla ricostituzione dei mandorleti. In questo quadro si porranno anche eventualmente interventi per la difesa fitosanitaria.

Nell'alta Murgia, si punterà soprattutto alla costituzione di aziende silvo-pastorali di adeguata superficie anche attraverso opportune forme associative, e saranno nel contempo assistite le iniziative per l'approvvigionamento di acqua potabile anche mediante la costruzione di cisterne, e per la costruzione di idonei ricoveri per il bestiame.

In tutto il territorio, gli indirizzi indicati saranno assecondati con la promozione di efficienti strutture di mercato, avendo particolare riguardo al settore zootecnico, mentre verranno considerate le necessità concernenti i servizi civili, in stretta correlazione alla possibilità di sviluppo delle diverse zone. Infine in alcune aree dovranno essere affrontati, nelle forme appropriate, i particolari problemi relativi al settore forestale.

6° *Territorio. — Murgia sud-orientale*

Gli interventi cui in questo territorio sarà dato particolare rilievo sono quelli concernenti l'allevamento zootecnico e la viticoltura.

In campo zootecnico le attività saranno principalmente rivolte all'incremento ed al miglioramento del patrimonio bovino bruno-alpino, con la prosecuzione della azione intrapresa di selezione geno-morfo-funzionale e l'ulteriore potenziamento dell'indirizzo inteso a fornire materiale da riproduzione. Saranno altresì proseguite ed intensificate le azioni d'incoraggiamento e sostegno a favore dell'allevamento del cavallo delle Murge e dell'asino di Martina Franca anche con interventi per attenuare gli effetti della prolungata consanguineità e sviluppare l'esercizio della monta, nonchè il miglioramento dei caprini attraverso la selezione.

Collateralmente sarà favorito l'allargamento della produzione foraggera.

Nel settore delle colture legnose, il rilancio produttivo della viticoltura per uva da vino sarà sostenuto, mercè le agevolazioni previste dalla legge, sia per i nuovi impianti e sia per la sostituzione di vigneti inidonei, da effettuarsi secondo tecniche riconosciute rispondenti nel particolare ambiente. Con favore saranno riguardate le iniziative dirette alla ricostituzione ed alla trasformazione dei vecchi oliveti e quelle relative alla sostituzione o trasformazione di colture arboree promiscue in ciliegeti specializzati.

Data la grande diffusione dell'insediamento rurale, particolare rilievo sarà dato, ferme restando le finalità produttivistiche, agli interventi per il miglioramento e

l'integrazione delle strutture e dotazioni aziendali ed interaziendali, nonchè per il miglioramento della viabilità rurale, l'elettrificazione e l'approvvigionamento idrico delle campagne.

Saranno altresì oggetto di particolare considerazione le necessarie iniziative integratrici nel settore della lavorazione e commercializzazione dei prodotti, specialmente per quanto riguarda i settori enologico ed oleario, il latte e la carne, gli interventi per lo sviluppo della meccanizzazione, la difesa fitosanitaria nell'ambito dell'olivicoltura e della ortofrutticoltura.

7° *Territorio. — Arco Jonico occidentale*

L'ulteriore sviluppo agricolo del territorio si avvantaggerà dell'integrale utilizzo irriguo delle disponibilità idriche attraverso il completamento dei grandi complessi pubblici, cui peraltro si deve accompagnare l'opportuno assetto sistematorio del terreno. A tale fondamentale obiettivo saranno pertanto volti gli interventi diretti dello Stato attraverso i diversi Enti interessati.

Di pari passo, l'azione incentivante promuoverà la ulteriore evoluzione delle strutture e degli indirizzi produttivi della agricoltura locale, dando la preferenza, nel quadro dei miglioramenti aziendali ed interaziendali, a quelli intesi all'utilizzazione aziendale delle acque rese disponibili dall'esecuzione delle opere pubbliche, alla ricerca, raccolta e distribuzione dell'acqua a scopo irriguo, alle sistemazioni del suolo, al miglioramento delle attrezzature zootecniche, nonchè alle opere occorrenti per realizzare nelle campagne un migliore insediamento delle forze di lavoro.

Per quanto riguarda gli ordinamenti colturali, saranno favoriti il miglioramento e l'ulteriore sviluppo della agrumicoltura, la ricostituzione e trasformazione dei vecchi oliveti, gli impianti di nuovi oliveti nelle zone idonee. Anche meritevoli di considerazione sono la trasformazione di vigneti non idonei nonchè la sostituzione di colture arboree promiscue in specializzate, con particolare riguardo al mandorlo, al pesco, all'albicocco, al pero, al susino. Saranno assecondate le iniziative per la più diffusa difesa antiparassitaria, mentre notevole importanza potranno assumere, ai fini dell'economia agricola, le agevolazioni a favore delle attrezzature per la copertura di colture di pregio.

Nel quadro delle iniziative zootecniche saranno considerate quelle intese all'ammodernamento delle attrezzature di stalla e quelle, anche di carattere generale, volte al miglioramento e potenziamento degli allevamenti.

Sarà in genere promosso l'acquisto di mezzi meccanici che si rendano utili alle particolari forme di economia agricola, mentre, soprattutto in questo territorio dovrà essere conferita adeguata dimensione alla istruzione professionale, particolarmente nei settori delle colture irrigue, dell'allevamento del bestiame e della ortofrutticoltura.

Per il rafforzamento dell'organizzazione di mercato dei produttori, si avrà speciale riguardo alle esigenze connesse al settore ortofrutticolo, particolarmente per quanto concerne la creazione di una rete di centri di raccolta per la lavorazione, selezione, confezionamento ed eventuale prerefrigerazione e commercializzazione dei prodotti. Gli impianti dovranno essere collegati per l'eventuale conservazione frigorifera con le centrali-mercato esistenti e in via da realizzare. Si farà prevalentemente leva sulle iniziative a più larga base associativa. Direttive similari dovranno valere anche per le zone 3, 4 e 6.

Saranno infine considerati i problemi connessi al rimboschimento sui litorali, anche mediante fasce frangivento.

Altri interventi sull'intero territorio regionale

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, e direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsichino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico e curando l'istituzione di centri di formazione professionale per l'irrigazione, l'olivicoltura, l'ortofrutticoltura e la cooperazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

Il Ministro: RESTIVO

(4348)

DECRETO PREFETTIZIO 18 aprile 1967.

Sostituzione del segretario del Consiglio provinciale di sanità di Mantova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il decreto prefettizio n. 141/15/Gab. in data 1° marzo 1965, con il quale si è provveduto alla costituzione del locale Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967;

Considerato che il dott. Catello Amato, nominato segretario del Consiglio suindicato, è stato trasferito ad altra sede, per cui non è più in grado di assolvere l'incarico suddetto;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del dottor Amato;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

In sostituzione del dott. Catello Amato, è nominato segretario del locale Consiglio provinciale di sanità il dott. Domenico Fiore, funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Mantova, addì 18 aprile 1967

Il prefetto: GALATEO

(4616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Grado

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 21 marzo 1967 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area sita nel comune di Grado, avente la superficie di mq. 1424, riportata in catasto al foglio n. 247, particella n. 200/113 del predetto Comune.

(4480)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967 il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare le somministrazione del due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi del l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441)

Autorizzazione al comune di Saponara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Saponara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.546.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4490)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Muxaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Sant'Angelo Muxaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.111.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4491)

Autorizzazione al comune di San Gregorio di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di San Gregorio di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.355.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4492)

Autorizzazione al comune di Pozzallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Pozzallo (Ragusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.338,543, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4493)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Casignana (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.712.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489)

Autorizzazione alla provincia di Cagliari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 aprile 1967, la Provincia di Cagliari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4494)

Autorizzazione al comune di Castellammare di Stabia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967, il comune di Castellammare di Stabia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.440.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4644)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.299.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4394)

Autorizzazione al comune di San Giorgio Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di San Giorgio Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.962.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4395)

Autorizzazione al comune di San Pietro in Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di San Pietro Amantea (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.354.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4397)

Autorizzazione al comune di Santa Caterina Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Santa Caterina Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.313.518, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4398)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Talao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Santa Domenica Talao (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.560.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4399)

Autorizzazione al comune di Scala Coeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Scala Coeli (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.118.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4400)

Autorizzazione al comune di Saracena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Saracena (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.762.056, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4401)

Autorizzazione al comune di Serra Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Serra Pedace (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.929.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4402)

Autorizzazione al comune di Spezzano Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Spezzano Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.376.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403)

Autorizzazione al comune di Cammarata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Cammarata (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.076.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4404)

Autorizzazione al comune di Santa Elisabetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Santa Elisabetta (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.767.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4405)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Camporotondo Etneo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.749.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4406)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.645.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436)

Autorizzazione al comune di Marsico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967 il comune di Marsico Nuovo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.167.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4437)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967 il comune di San Chirico Reparo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.061.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438)

Autorizzazione al comune di Terranova di Pollino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967 il comune di Terranova di Pollino (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.925.605 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439)

Autorizzazione al comune di Collepasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 19 aprile 1967 il comune di Collepasso (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.057.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440)

Autorizzazione al comune di Castrocielo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Castrocielo (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.358.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4407)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Castelliri (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.501.637, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4408)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Casalattico (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.065.074, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4409)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Broccostella (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.929.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

4410)

Autorizzazione al comune di Altidona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Altidona (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.488.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4420)

Autorizzazione al comune di Smerillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Smerillo (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.509.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4421)

Autorizzazione al comune di Urbania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Urbania (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.556.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4423)

Autorizzazione al comune di Appignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Appignano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.671.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Apecchio (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.128.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4424)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Fiastra (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.337.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4425)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Esanatoglia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.126.840, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4426)

Autorizzazione al comune di Corridonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Corridonia (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.062.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Colmurano (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.980.022, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428)

Autorizzazione al comune di Bolognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Bolognola (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.524.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4429)

Autorizzazione al comune di Montecavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Montecavallo (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.734.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430)

Autorizzazione al comune di Camerino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Camerino (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.181.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.702.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431)

Autorizzazione al comune di Apiro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Apiro (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.412.668 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4434)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1967, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.228.840 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 28 aprile 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,52	624,50	624,48	624,50	624,50	624,50	624,50	624,50	624,50	624,50
$ Can.	576,85	577 —	576,75	576,85	576,80	576,75	576,75	576,85	577 —	577 —
Fr. Sv.	144,72	144,68	144,695	144,70	144,65	144,74	144,70	144,70	144,68	144,66
Kr. D.	90,41	90,40	90,37	90,355	90,40	90,41	90,34	90,355	90,41	90,40
Kr. N.	87,40	87,38	87,34	87,365	87,40	87,42	87,41	87,365	87,38	87,38
Kr. Sv.	121,18	121,07	121,07	121,08	121,10	121,20	121,04	121,08	121,13	121,07
Fol.	173,06	173,08	173,09	173,11	173 —	173,04	173,07	173,11	173,07	173,07
Fr. B.	12,58	12,58	12,58	12,5825	12,57	12,58	12,58	12,5825	12,58	12,58
Franco francese	126,55	126,54	126,545	126,555	126,55	126,58	126,54	126,555	126,54	126,52
Lst.	1748,16	1747,80	1747,50	1747,75	1747,60	1748,35	1747,60	1747,75	1747,95	1747,70
Dm. occ.	157,23	157,18	157,15	157,16	157,20	157,26	157,165	157,16	157,21	157,15
Scell. Austr.	24,17	24,17	24,17	24,1670	24,15	24,17	24,1650	24,1670	24,17	24,17
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,81	21,80	21,81	21,8075	21,81	21,81	21,81
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4125	10,42	10,41	10,4115	10,4125	10,41	10,41

Media dei titoli del 28 aprile 1967

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	103,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,525
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,275
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,70

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 aprile 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,50
1 Dollaro canadese	576,80
1 Franco svizzero	144,70
1 Corona danese	90,347
1 Corona norvegese	87,387
1 Corona svedese	121,06
1 Fiorino olandese	173,09
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	126,547
1 Lira sterlina	1747,675
1 Marco germanico	157,162
1 Scellino austriaco	24,166
1 Escudo Port.	21,809
1 Peseta Sp.	10,412

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Concorso per esami a cento posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso per l'assunzione di personale della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per l'espletamento delle mansioni previste dal comma terzo dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1967, n. 14;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cento posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvo le elevazioni del limite massimo previsto dal successivo art. 3;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) possesso di diploma di geometra o di perito industriale o di maturità scientifica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950) (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, artt. 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati o invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491; ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7); 8), 9), 10 e 11) della tabella stessa;

m) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130);

n) per le vedove e gli orfani di guerra e dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1788);

5) a quarantacinque anni:

a) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli enti sotto qualsiasi forma costituiti, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

b) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione ordinaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragione di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17 ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi delle Guardie di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il programma prescelto fra quelli indicati alle lettere *A* e *B* dell'art. 15;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Prove di esame

Gli esami consteranno di tre prove scritte e di una orale.

Le tre prove scritte e la prova orale si svolgeranno sulle materie indicate nei programi d'esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

Art. 7.

Esito delle prove d'esame

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

I candidati che risulteranno ammessi alla prova orale dovranno esibire alla Commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella ad uso privato per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria *B* ovvero comprovare alla Commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame presso un Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Dichiarazione dei titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 10.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma di uno dei titoli di studio indicati all'art. 2 del bando, in originale od in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. La copia dovrà essere prodotta in bollo;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, rilasciato da un ispettore sanitario della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti e imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego e che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio per il disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo;

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata, rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza e il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovanti la loro qualità.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di eta di cui all'art. 3, produranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato o Enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti o assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e i militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 53 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364 dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle (vedove o nubili) dei cittadini

dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *s*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati appartenenti ai ruoli ordinari dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari o gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

y) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10.

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 12.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova aiuto ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire ai restanti idonei i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e sarà così composta:

un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, presidente;

due professori d'Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore principale.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario dei ruoli del personale delle carriere direttive dell'Ispettorato suddetto con qualifica non inferiore ad ispettore di seconda classe.

Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino i mille la Commissione sarà integrata di un numero di componenti tale che permetta la suddivisione in sottocommissioni ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 15.

Programmi di esame

Le prove di esame si svolgeranno sopra argomenti di uno dei seguenti programmi, a scelta del candidato:

PROGRAMMA *A*

Prove scritte:

I) compilazione di una relazione tecnica in merito ad uno degli argomenti indicati ai punti 4), 5) e 6) della prova orale;

II) *a*) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, potenze ed esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di secondo grado o riducibili al secondo grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (uguaglianza, equivalenza e similitudine nel piano e nello spazio; poligoni, circonferenza e cerchio; poliedri, cilindro, cono, sfera);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

III) *a*) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto in tema di costruzioni civili (edili, stradali e ferroviarie);

b) disegno topografico.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte di cui al punto II);

2) *a*) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico; collegamento di stazioni; triangolazioni, celerimensura; poligonazione; calcolo delle coordinate. livellazione geometrica e trigonometrica; metodi di operazione;

3) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad esse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

4) elementi di tecnologia delle costruzioni e impianti di cantieri (tracciamenti e operazioni preparatorie; ponteggi, armature e centine, opere provvisionali; modalità di esecuzione dei lavori; attrezzi e macchinari di cantiere per sollevamenti e trasporti materiali, per scavi e frantumazioni, per formazione di rilevati, per preparazione di malta, conglemerati e simili);

5) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati, progetti di massima e definitivi; profili longitudinali e sezioni trasversali; volumi e movimenti di terra; calcolo delle aree; opere d'arte semplici, muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiali da costruzione e loro caratteristiche; struttura delle fabbriche; muratura, archi, volte e fondazioni; strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato, strutture di scale e tetti;

6) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciate, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia, pendenze e raggi minimi di curva; fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno, stazioni e case cantoniere; impianti fissi; materiale mobile, sagome; impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio; orari; prove e verifiche tecniche, vigilanza sulla costruzione e l'esercizio);

7) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

8) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

9) nozioni elementari di diritto (proprietà, distanze, servitù, espropriazioni per cause di pubblica utilità; legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; assicurazioni sociali; igiene del lavoro);

10) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

11) nozioni sui veicoli stradali a motore e loro rimorchi:

a) classifica dei veicoli in base alle caratteristiche;

b) costituzione e funzionamento in genere;

c) descrizione del motore (vari tipi: scoppio, diesel, a 2 e a 4 tempi, ecc.);

d) descrizione della trasmissione, dei freni, della direzione, della sospensione;

e) descrizione dei dispositivi di equipaggiamento del motore e del veicolo;

f) principali disposizioni tecniche relative ai veicoli e ai dispositivi (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420);

g) nozioni sulla circolazione stradale, norme di circolazione, segnaletica, obblighi e disciplina dei conducenti, ecc.

PROGRAMMA *B*

Prove scritte:

I) compilazione di una relazione tecnica in merito ad uno degli argomenti indicati ai punti 9) e 10) della prova orale;

II) (come programma *A*);

III) disegno tecnico di elementi od organi di macchine.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte di cui al punto II);

2) nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine;

3) cognizioni generali di termodinamica; leggi fondamentali;

4) nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione;

5) nozioni generali sulla elettricità e il magnetismo; leggi e misure fondamentali; cenni sulla elettrotecnica applicata (produzione e trasformazione dell'energia elettrica: trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica);

6) nozioni elementari di ottica ed acustica;

7) nozioni elementari di chimica generale;

8) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali; casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo; trazione, pressione, torsione, taglio e flessione. Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

9) elementi di tecnologia industriale e macchine utensili;

10) nozioni elementari sulle macchine a vapore e sui motori a combustione interna;

11) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci);

c) di vie funicolari aeree e terrestri;

12) leggi e regolamenti principali sull'ordinamento e le attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

13) Nozioni sui veicoli stradali a motore e loro rimorchi:

a) classifica dei veicoli in base alle caratteristiche;

b) costituzione e funzionamento in genere;

c) descrizione del motore (vari tipi: scoppio, diesel, a 2 e a 4 tempi, ecc.);

d) descrizione della trasmissione, dei freni, della direzione, della sospensione;

e) descrizione dei dispositivi di equipaggiamento del motore e del veicolo;

f) principali disposizioni tecniche relative ai veicoli e ai dispositivi (testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420);

g) nozioni sulla circolazione stradale, norme di circolazione, segnaletica, obblighi e disciplina dei conducenti, ecc.).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 marzo 1967

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1967
Registro n. 109 *bilancio Trasporti I.G.M.C.T.C., foglio n.* 58

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale - ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cento posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . . . in data . . . . presso l'Istituto di . . . . di essere cittadino italiano,

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di
(i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare nel caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso in qualità di dal al e che detto servizio è cessato a motivo di (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per quanto si riferisce alle prove di esame il sottoscritto chiede di essere ammesso a sostenere le prove indicate nel programma di cui all'art. 15 del bando.

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo

Data

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

(4045)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli a complessive duecentocinquanta borse di studio riservate a giovani laureati per l'anno 1968

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 2 marzo 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a complessive duecentocinquanta borse di studio, riservato a giovani laureati che intendano continuare a svolgere la propria attività di ricerca e perfezionamento presso Istituti universitari nell'anno 1968.

Art. 2.

Ciascuna borsa, dell'importo di L. 1.500.000 e della durata di un anno, può essere fruita presso Università ed Istituti universitari nazionali od esteri.

Art. 3.

Sono ammessi a concorrere coloro che abbiano conseguito la laurea presso Università o Istituti universitari italiani dall'anno accademico 1963-64 in poi.

I candidati dovranno concorrere per le borse riservate alla Facoltà corrispondente alla laurea conseguita.

Art. 4.

Le borse sono così ripartite:

a) Facoltà di giurisprudenza	N. 44	borse
b) Facoltà di scienze politiche	» 10	»
c) Facoltà di economia e commercio, di scienze statistiche; demografiche ed attuariali e di economia marittima	» 15	»
d) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero	N. 40	borse
e) Facoltà di medicina e chirurgia	» 60	»
f) Facoltà di farmacia	» 5	»
g) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di scienze nautiche	» 45	»
h) Facoltà di ingegneria	» 10	»
i) Facoltà di architettura	» 12	»
l) Facoltà di agraria	» 5	»
m) Facoltà di medicina veterinaria	» 4	»

Art. 5.

Al gruppo *d*) sono ammessi a concorrere anche i laureati in lingue e civiltà orientali; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa orientale; in lingue, letterature ed istituzioni dell'Europa occidentale presso l'Istituto superiore orientale di Napoli, nonchè i laureati in lingue e letterature straniere presso le Facoltà di economia e commercio, presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia e presso l'Università commerciale «L. Bocconi» di Milano.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Ufficio speciale 3° entro il termine del 31 maggio 1967. La data di arrivo è indicata dal bollo dell'ufficio postale presso il Ministero.

Nella domanda il candidato deve indicare con chiarezza e precisione:

le generalità, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso;

per quali borse intenda concorrere;

l'Istituto presso cui svolgerà l'attività di ricerca.

Il candidato deve, inoltre, dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente alle Province geograficamente italiane, ovvero in quanto la equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

di non aver riportato condanne penali, o indicare, in caso contrario, quali condanne abbia riportato.

Le domande devono essere sottoscritte dal candidato; la firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato.

Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale i candidati prestano servizio.

Le domande devono essere corredate dei seguenti documenti e pubblicazioni da presentarsi in duplice copia, di cui soltanto una può essere fotostatica:

certificato in carta semplice delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto; potrà essere presentata anche la sola tesi di laurea. I laureati del Politecnico di Milano potranno presentare copie delle prove scritte sostenute in luogo della tesi di laurea;

qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione scientifica del candidato;

curriculum degli studi compiuti e programma delle ricerche che intende svolgere;

dichiarazione del direttore dell'Istituto o del professore ufficiale presso il quale il candidato intende svolgere le ricerche attestante la sua approvazione al programma di cui sopra e la esistenza, presso l'Istituto stesso, delle attrezzature e dei mezzi necessari per svolgerlo.

Deve inoltre essere presentato un elenco, in cinque copie, contenente l'indicazione precisa di tutti i documenti, titoli e lavori presentati per il concorso.

Le domande debbono essere trasmesse al Ministero, in unico plico, con i titoli ed i documenti. Soltanto ai candidati delle Facoltà di ingegneria ed architettura è consentito, quando trattisi di titoli e documenti voluminosi, di trasmetterli in plico a parte.

Tanto sull'involucro che nell'interno dei plichi devono risultare, a pena di esclusione dal concorso, le indicazioni del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e la specificazione del concorso cui egli partecipa, con l'indicazione della Facoltà.

Sono esclusi dal concorso i laureati che faranno pervenire le domande dopo il giorno stabilito per la scadenza dei termini, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari. Dopo tale data, non sono accettati altri certificati, documenti o

titoli, oltre quelli già presentati nè altre memorie e pubblicazioni o parti di esse. Non è, altresì, consentito dopo detto termine, la sostituzione di manoscritti o di bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 7.

La borsa è indivisibile ed ha la durata di un anno. Il borsista può ottenere la conferma per l'anno successivo.

La conferma viene concessa, con decreto del Ministro, su motivato parere favorevole del Direttore dell'Istituto presso il quale il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Coloro che abbiano ottenuto, per la prima volta, la borsa di studio per il corrente anno, a seguito del concorso indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1966, possono partecipare al presente concorso ai sensi dell'art. 7 del citato decreto ministeriale per speciali, documentate esigenze di studio e sempre che si trovino nelle condizioni richieste dal presente bando. L'eventuale assegnazione della borsa costituirà conferma di quella precedentemente goduta e, pertanto, i beneficiari non potranno essere ulteriormente confermati nè partecipare a successivo concorso.

Art. 8.

La borsa di studio non può essere cumulata con altre borse o premi conferiti dallo Stato o da altri Enti, nè con retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dall'Ateneo o da Istituti dell'Ateneo, dallo Stato, ovvero da Enti pubblici o privati. I vincitori della borsa dovranno pertanto dichiarare, nella lettera di accettazione, se siano già beneficiari di altra borsa di studio o premio o se prestino opera retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, essi potranno fruire della borsa soltanto se dichiarino di rinunciare alla borsa o premio precedentemente loro assegnato o se dimostrino, nel caso prestino opera retribuita, mediante l'invio di un certificato rilasciato dal datore di lavoro, di aver ottenuto un congedo senza assegni o collocamento in aspettativa o altri analoghi provvedimenti.

Tuttavia, nei riguardi degli assistenti universitari ordinari, non si fa luogo alla sospensione del trattamento economico purchè alla lettera di accettazione essi uniscano una domanda, corredata del parere favorevole della competente Facoltà, intesa ad ottenere che, per il periodo di godimento della borsa, siano collocati in congedo per motivi di studio, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 9.

L'assegnazione delle borse viene effettuata da Commissioni — una per ogni Facoltà — costituite da professori universitari di ruolo, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il numero dei componenti le singole Commissioni verrà determinato in base al numero delle domande pervenute.

Art. 10.

Ogni componente di ciascuna Commissione dispone di dieci punti; sono compresi nelle graduatorie dei vincitori e degli idonei soltanto coloro che abbiano conseguito almeno gli 8/10 del totale dei punti di cui dispone la Commissione.

Ogni Commissione dovrà redigere, all'inizio dei lavori, una tabella, dei punteggi da attribuire alle seguenti voci:

a) voto di laurea;
b) pubblicazioni e attitudine alla ricerca scientifica;
c) altri titoli.

Art. 11.

Ogni Commissione, al termine dei lavori, dovrà redigere una tabella indicante i punti attribuiti a ciascun candidato per ognuna delle voci di cui all'articolo precedente e compilare, altresì, una graduatoria generale di merito contenente il giudizio ed il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

A parità di merito, si applicano i criteri preferenziali stabiliti per le nomine negli impieghi dello Stato.

Art. 12.

Il Ministro per la pubblica istruzione assegna le borse, entro il numero di quelle messe a concorso, ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

In caso di rinunzia degli assegnatari, le borse possono essere conferite ai candidati classificati idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, non oltre sei mesi dalla data di approvazione delle graduatorie dei vincitori.

L'elenco dei borsisti sarà annualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero.

Art. 13.

I candidati che risultino vincitori del concorso ne ricevono comunicazione dal Ministero della pubblica istruzione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera, i candidati devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Ufficio speciale 3° - a pena di decadenza, il certificato o l'atto di nascita, oppure altro documento in carta libera, rilasciato da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, attestante la data ed il luogo di nascita, ai sensi del disposto dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e devono indicare l'Università o l'Istituto universitario prescelto per l'attività di ricerca.

Il Ministero si riserva eventualmente di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali.

Art. 14.

Il godimento della borsa deve essere effettuato a decorrere dalla data che sarà fissata dal Ministero dopo l'espletamento del concorso.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarla o non confermino l'indicazione dell'Istituto prescelto per la ricerca o il perfezionamento o che, pur avendo accettato la borsa, non dimostrino di aver iniziato l'attività di ricerca dalla data indicata nella lettera di conferimento. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute od a casi di forza maggiore, debitamente comprovati.

Le borse, resesi disponibili, vengono assegnate con le norme di cui all'art. 12.

Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni del periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di dover soddisfare obblighi militari.

L'assegnatario che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma, non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, può essere dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa. In conseguenza, l'assegnatario è tenuto a rimborsare la somma corrispondente alla quota parte della borsa non usufruita.

Il provvedimento di decadenza sarà adottato dal Ministro su proposta motivata del Direttore dell'Istituto, approvata dal Consiglio di Facoltà, udito l'interessato..

Art. 15.

Il pagamento delle borse è effettuato in rate mensili dalle Direzioni provinciali del Tesoro, con ruoli di spesa fissa, previa presentazione di una dichiarazione di frequenza rilasciata dal direttore dell'Istituto o dal professore ufficiale presso il quale il borsista svolge la sua attività. Per coloro che si recano all'estero, il pagamento è effettuato, con mandati diretti, in tre rate quadrimestrali: la prima all'atto del conferimento, le altre due allo scadere del primo e del secondo quadrimestre di attività presso l'Istituto in cui si compie la ricerca o il perfezionamento. Tale attività dovrà essere documentata mediante l'invio al Ministero di un certificato — rilasciato dal docente sotto la cui guida l'interessato svolge la sua attività — attestante l'assiduità ed il rendimento.

Coloro che hanno ottenuto una borsa devono, al compimento di ogni anno di studio presso l'Istituto nazionale od estero, trasmettere al Ministero una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta, munita del « visto » del docente.

Roma, addì 15 aprile 1967

Il Ministro: Gui

(4465)

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1967

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 27 luglio 1949, n. 449, concernente il bando di concorsi per posti di professore universitario di ruolo vacanti da oltre un biennio;

Visti i decreti presidenziali 31 marzo 1962, n. 140, 2 novembre 1963, n. 1784 e 17 dicembre 1958, n. 1087, con i quali venne disposta l'assegnazione di nuovi posti di professore di ruolo alle Università e agli Istituti di istruzione superiore;

Ravvisata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di provvedere alla copertura di quei posti di professore universitario di ruolo che risultano vacanti da oltre un biennio;

Udite le Facoltà interessate e la sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di Giurisprudenza:

Istituzioni di diritto romano: Napoli;

Facoltà di Lettere e filosofia:

Lingua e letteratura francese: Messina.

Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

Algebra: Messina.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare ai concorsi predetti, sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) entro il 31 luglio 1967.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (allegato 1), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 31 luglio 1967, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, la cui firma dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri, entro il termine del 31 luglio 1967, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 agosto 1967.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possano essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 31 luglio 1967 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari: né saranno accettate, dopo il termine del 31 agosto 1967, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero, Direzione generale istruzione universitario, Divisione 1ª, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme con l'estratto dell'atto di nascita, con il certificato medico e, se coniugato, con lo stato di famiglia.

Roma, addì 28 aprile 1967

Il Ministro: GUI

(Modello della domanda
in carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione 1ª. — ROMA

Il sottoscritto nato a
il residente in via
n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di .; ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .;

di non aver riportato condanne penali (2).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie, vacanti da oltre un biennio, per l'anno 1967.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma,

Firma (3) . . .

Indirizzo

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle Autorità consolari la firma dell'Autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(4757)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di novecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 583, modificato con leggi 4 novembre 1950, n. 1043; 30 ottobre 1955, n. 1060 e 22 novembre 1961, n. 1291;

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;

Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;

Visto il regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto del 1° settembre 1963;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di novecento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri:

a) quattrocentocinquanta posti riservati ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri, allievi carabinieri carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari) ed ai giovani che si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi ed ai giovani che abbiano già prestato, o prestino servizio nelle forze armate per servizio di leva;

b) quattrocentocinquanta posti riservati ai militari effettivi in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri) ed ai carabinieri ausiliari che abbiano chiesto il passaggio in servizio effettivo nell'Arma.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1968 e avranno durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a*), annuale per quelli di cui alla lettera *b*), secondo i programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*), per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *b*).

Norme e requisiti per i concorrenti aspiranti al corso biennale 1968-1970

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

1) gli appuntati, i carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari che:

a) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto;

c) posseggano, come titolo di studio, almeno la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte; oppure diplomi di qualifica rilasciati da Istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti);

2) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali; abbiano, statura non inferiore a m. 1,65 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

d) si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato per avere già prestato servizio di leva, o attualmente alle armi per servizio di leva;

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva;

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale « attestato di idoneità morale », da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore c.s., competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data del presente decreto, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio nelle forze armate, qualunque sia il grado da loro rivestito;

h) assumano, se residenti all'estero, l'impegno di sostenere le spese di viaggio dallo Stato in cui risiedono ed, in caso di « non idoneità », anche quelle relative al viaggio di ritorno;

i) posseggano il titolo minimo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente n. 1.

Art. 3.

All'accertamento preventivo dell'idoneità fisica dei concorrenti provvederà:

a) per i militari in servizio nell'Arma apposita Commissione che si limiterà all'accertamento dell'esistenza di infermità invalidanti in atto, composta: dal comandante di Corpo — dal quale i militari dipendono — presidente; dal dirigente il servizio sanitario del Corpo stesso, membro e da un ufficiale inferiore dell'Arma, membro e segretario;

b) per i civili, la stessa Commissione presso i Comandi di legione territoriale competenti ad istruire le domande di ammissione al concorso. Tale Commissione redigerà verbale individuale integrando il giudizio di idoneità con l'eventuale annotazione « di molta prestanza fisica », per gli effetti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 della legge 22 novembre 1961, n. 1291.

Art. 4.

I concorrenti giudicati « non idonei » dalla suddetta Commissione potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento del tema. Ove detta prova

venga superata e gli interessati risultino compresi, in ordine di graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti ad altra visita da parte di un Collegio medico composto di due ufficiali superiori medici (di cui uno, presidente, dirigente il servizio sanitario del Comando generale dell'Arma) e di un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Anche gli altri concorrenti compresi — in ordine di graduatoria — nel numero dei posti messi a concorso, all'atto della presentazione alla Scuola sottufficiali in Firenze o al battaglione in Moncalieri, saranno sottoposti a nuova visita da parte del predetto Collegio medico. Per i militari in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio di detto Collegio medico è definitivo e, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 31 luglio 1967:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto cui essi appartengono;

b) dai civili, al comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno domicilio, che rilascerà agli interessati regolare ricevuta, conservandone copia agli atti. La data della presentazione della domanda è stabilita — in caso di contestazione — anche da dichiarazione che i comandanti di stazione, o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Le domande presentate posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

Art. 6.

La domanda dovrà essere così compilata:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri.
ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . . .
nato a . . . . il . . . . . domiciliato a (1) . . . . (provincia di . .)
via . . . . . . n. . . appartenente al distretto militare di . . chiede di essere ammesso al concorso per il 1° anno del 21° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio: .

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 9, comma *d*) del decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967, desidera essere sottoposto alle prove d'esame relative alle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco e serbo-croato (2).

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i seguenti documenti:

. . . .
. . . .
. . . .

(Firma)

. . . .

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire «effettivo» al . . . . . (indicare il comando di Corpo).

(2) Depennare le lingue non prescelte.

Art. 7.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto, sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengano di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva d'esame dell'anno scolastico 1967-1968 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1968, nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno, inoltre, allegare alla domanda, o comunque presentare entro il termine massimo del 31 agosto 1967, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia su carta legale;

c) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui all'art. 2, n. 2, lettera *e*);

d) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere.

Qualora, per circostanze dipendenti dal passato conflitto non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto deve essere corredato della dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) da parte di coloro che si trovino nelle condizioni suindicate.

I concorrenti possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta di identità in conformità alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. In tal caso i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle autorità previste dall'art. 5 del citato decreto presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto presidenziale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta;

d) copia del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle forze armate;

e) nulla osta rilasciato dalla competente capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso alla leva di mare con la classe 1947 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa della chiamata alle armi.

Art. 8.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il tema sarà svolto presso i rispettivi comandi di legione, dalle ore 8 alle ore 13 dell'11 dicembre 1967.

I candidati, che secondo le indicazioni del precedente art. 6 avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati e ad una prova orale:

lingua francese: 12 dicembre 1967;
lingua inglese: 13 dicembre 1967;
lingua tedesca: 14 dicembre 1967;
lingua serbo-croata: 15 dicembre 1967.

La prova scritta, su testi unici per tutti i concorrenti, avrà la durata complessiva di tre ore e consisterà nella:

traduzione in lingua italiana di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento di detta prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

Gli elaborati saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 9 con l'inclusione dell'insegnante della lingua estera, che si riunirà presso la Scuola sottufficiali.

I candidati che avranno conseguito alla prova scritta di italiano e di lingue estere una votazione non inferiore a 10/20 saranno ammessi a sostenere la prova orale di lingue estere che avrà luogo dinanzi alla Commissione di cui sopra in data da destinarsi.

La prova orale — della durata complessiva di 20 minuti — comprenderà:

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Ai concorrenti, che nella media delle due prove avranno conseguito l'idoneità, saranno assegnati:

1/4 di punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 10 e 12/20;

1/2 punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 12,01 e 15/20;

un punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 15,01 e 20/20.

Art. 9.

La Commissione prevista dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificati dalla legge 22 novembre 1961, n. 1291, dopo aver provveduto alla revisione dei temi ed assegnato il punto, per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un punto — espresso in ventesimi — per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica e cioè un punto — espresso in ventesimi — soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »;

d) al punto, espresso in ventesimi, o frazione di punto, da attribuirsi in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle lingue estere.

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso di titoli di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio posseduto;

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuirsi alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di « sufficiente » corrisponde — nelle singole materie — il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli dei decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

Art. 10.

I concorrenti saranno ammessi alla frequenza del corso — nel numero dei posti disponibili — seguendo l'ordine di graduatoria ed i militari in servizio nell'Arma saranno trasferiti — a domanda — alla Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri).

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri.

Al termine del secondo anno di corso — se idonei — conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

Art. 11.

I concorrenti provenienti dai civili, ammessi a frequentare il corso, avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi saranno promossi carabinieri al compimento del sesto mese di corso e riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di L. 6.000 che verrà corrisposto in due quote e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

Gli appuntati, i carabinieri effettivi ed ausiliari conserveranno, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Gli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati con lo stesso contingente.

Gli allievi carabinieri ausiliari conseguiranno la promozione a carabiniere al compimento del sesto mese dall'arruolamento.

I carabinieri e gli allievi carabinieri ausiliari all'atto dell'ammissione al corso dovranno vincolarsi alla ferma triennale in commutazione di quella di leva.

I carabinieri in congedo ed i giovani alle armi nelle forze armate da più di sei mesi saranno considerati riammessi secondo le norme generali vigenti per le riammissioni.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1968-1969

Art. 12.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera b) dell'art. 1 gli appuntati e carabinieri che:

a) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del presente decreto;

b) abbiano prestato, alla data d'inizio del corso, almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

c) emergano, a giudizio insindacabile dell'apposita Commissione presso la Scuola sottufficiali, per contegno e capacità professionale.

Nel computo del periodo di servizio di cui alla precedente lettera b) dovrà essere, comunque, detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi, ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio. Possono, inoltre, partecipare al concorso i carabinieri ausiliari che abbiano chiesto il passaggio in servizio effettivo nell'Arma e sempre quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 13.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e diretta al Comando generale dell'Arma, dovrà essere presentata al comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 luglio 1967.

Art. 14.

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove di esame:

a) prova scritta di italiano consistente nello svolgimento di un tema — a scelta — fra due che saranno assegnati dal Comando generale dell'Arma, che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere b) e c) e la durata delle rispettive prove di esame sono stabiliti nella XI dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri, anno 1946.

Art. 15.

I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 6 novembre 1967 presso i rispettivi comandi di legione.

I candidati che, secondo le indicazioni del precedente art. 6, avranno fatta esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

lingua francese: 7 novembre 1967;
lingua inglese: 8 novembre 1967;
lingua tedesca: 9 novembre 1967;
lingua serbo-croata: 10 novembre 1967.

La prova scritta e quella orale saranno svolte con le modalità ed i programmi indicati nel precedente art. 8.

Art. 16.

I temi saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 9, la quale assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un voto da 10 a 20 (espresso in ventesimi).

La predetta Commissione procederà quindi alla compilazione della graduatoria di merito in base ai seguenti elementi:

1) voto riportato nello svolgimento del tema;

2) precedenti di carriera e benemerenze militari e civili, di cui al successivo art. 17.

Art. 17.

Nella valutazione dei titoli di cui al n. 2) del precedente art. 16 la Commissione assegnerà:

a) due punti (espressi in ventesimi) per ogni medaglia d'oro o di argento al valor militare ed al valor civile e per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto (espresso in ventesimi) per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) un punto (espresso in ventesimi) per titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale, per ciascuno anno di studio successivo;

d) un punto (espresso in ventesimi) o frazione di punto, da attribuirsi — con i criteri indicati al precedente art. 8 — in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle lingue estere;

e) mezzo punto (espresso in ventesimi) per ogni anno di campagna di guerra e per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza e promozione straordinaria per benemerenze di istituto;

f) un punto (espresso in ventesimi) a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

g) due punti (espressi in ventesimi) per i provenienti dai sottufficiali delle altre Armi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio o in congedo;

h) un terzo di punto (espresso in ventesimi) per ciascuno degli anni di un «effettivo servizio» compiuto sia da carabiniere che da appuntato alla data del 30 settembre 1968.

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale «effettivo» anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato. A parità di grado sarà data la precedenza all'aspirante avente il titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, ed a parità di titolo di studio prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

I dichiarati prescelti — in relazione al numero dei posti disponibili — saranno ammessi a sostenere le seguenti prove orali, *determinanti ai fini dell'ammissione o meno alla frequenza del corso*:

a) cultura generale;

b) istruzioni e regolamenti.

Art. 18.

I dichiarati idonei saranno ammessi alla frequenza del corso — nel numero dei posti disponibili — seguendo l'ordine di graduatoria e saranno trasferiti — a domanda — alla Scuola sottufficiali in Firenze.

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della Scuola sottufficiali dei carabinieri e al termine dello stesso — se idonei — conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

I militari ammogliati — anche se con famiglia in sede — dovranno alloggiare in caserma e consumare il vitto in comune.

Art. 19.

I candidati non in servizio nell'Arma, all'atto della presentazione ai comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici e per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta di identità, di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

passaporto;

tessera postale;

licenza di porto d'armi;

libretto ferroviario;

patente automobilistica;

tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 febbraio 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1967
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 58

(3291)

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero delle finanze spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 5 aprile 1967).

Sono disponibili presso il Ministero delle finanze, nel ruolo del personale della carriera esecutiva delle Conservatorie dei registri immobiliari, n. 169 (centosessantanove) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che, alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal ser-

vizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nelle suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4269)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso cumulativo per titoli per il trasferimento a segreterie dei comuni della classe terza vacanti nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 30 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;
Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;
Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368 relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;
Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso cumulativo per titoli per il trasferimento alle seguenti segreterie dei comuni della classe terza vacanti in tutto il territorio della Repubblica:

provincia di Agrigento: Cammarata - Campobello di Licata - Ravanusa;
provincia di Alessandria: Novi Ligure;
provincia di Ancona: Arcevia - Filottrano - Loreto;
provincia di Arezzo: Bibbiena - Sansepolcro;
provincia di Ascoli Piceno: Sant'Elpidio a Mare;
provincia di Asti: Canelli;
provincia di Avellino: Mirabella Eclano;
provincia di Bari: Castellana Grotte - Mola di Bari Noicattaro - Putignano;
provincia di Bologna: Castel San Pietro Terme - Porretta Terme - San Giovanni in Persiceto;
provincia di Brescia: Ghedi - Orzinuovi;
provincia di Brindisi: Ceglie Messapico - Oria - San Pancrazio Salentino;
provincia di Cagliari: Guspini - Sant'Antioco - Terralba;
provincia di Caltanissetta: Niscemi - Riesi - Santa Caterina Villarmosa - Serradifalco;
provincia di Campobasso: Agnone;
provincia di Caserta: Casal di Principe;
provincia di Catania: Aci Catena - Bronte - Mascali Mineo - Mirabella Imbaccari - Palagonia - Ramacca - Randazzo - Scordia - Vizzini;
provincia di Catanzaro: Cirò Marina - Girifalco - Mesoraca - Petilia Policastro;
provincia di Como: Cantù;
provincia di Cosenza: Rende;
provincia di Cremona: Soresina;
provincia di Cuneo: Fossano - Saluzzo;
provincia di Enna: Agira - Leonforte - Nicosia - Piazza Armerina - Regalbuto - Troina - Villarosa;
provincia di Ferrara: Berra - Ostellato - Poggio Renatico - Portomaggiore;
provincia di Firenze: Cerreto Guidi - Certaldo - Lastra a Signa - Reggello - San Casciano - Val di Pesa - Scandicci;
provincia di Foggia: Apricena - Bovino - Serracapriola - Vieste;
provincia di Forlì: Bertinoro;
provincia di Frosinone: Anagni - Monte San Giovanni Campano;
provincia di Grosseto: Gavorrano;
provincia di Latina: Sezze;
provincia di Lecce: Aradeo - Casarano - Maglie - Matino - Novoli - Parabita - Squinzano - Taviano - Trepuzzi - Tricase - Veglie;
provincia di Livorno: Portoferraio;
provincia di Macerata: San Severino Marche;
provincia di Mantova: Gonzaga - Ostiglia - Sermide;
provincia di Massa Carrara: Aulla - Fivizzano;
provincia di Matera: Grassano - Montalbano Ionico - Stigliano;
provincia di Milano: Cassano d'Adda - Cerro Maggiore - Cormano - Meda;
provincia di Modena: Finale Emilia - Formigine - Mirandola - Nonantola - Novi di Modena - Spilamberto - Vignola;
provincia di Napoli: Arzano - Cardito - Monte di Procida - Ottaviano - Palma Campania - Pomigliano d'Arco - Procida - Sant'Antimo - Sant'Antonio Abate;
provincia di Novara: Domodossola;
provincia di Nuoro: Bosa.
provincia di Padova: Cittadella;
provincia di Palermo: Prizzi;
provincia di Parma: Borgo Val di Taro - Noceto;
provincia di Pavia: Garlasco;
provincia di Perugia: Bastia Umbra - Città della Pieve - Todi;
provincia di Pesaro Urbino: Cagli - Urbino;
provincia di Pisa: Castelfidardo di Sotto - Pomarance;
provincia di Potenza: Avigliano - Melfi - Muro Lucano - Palazzo San Gervasio;
provincia di Ragusa: Comiso - Ispica;
provincia di Reggio Calabria: Caulonia - Gioiosa Jonica - Laureana di Borrello - Oppido Mamertina - Rosarno;
provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine - Taglio di Po;
provincia di Salerno: Eboli - Giffoni Valle Piana - Roccadaspide - Teggiano;
provincia di Savona: Loano;
provincia di Siena: Abbadia San Salvatore - Montalcino;
provincia di Siracusa: Carlentini - Francofonte - Noto - Pachino - Rosolini - Sortino;
provincia di Taranto: Castellaneta - Crispiano - Massafra Palagiano;
provincia di Teramo: Civitella del Tronto - Montorio al Vomano;
provincia di Terni: Narni;
provincia di Torino: Consorzio Cuorgné - San Colombano Belmonte - San Mauro Torinese;
provincia di Trapani: Campobello di Mazara - Pantelleria - Salemi - Valderice;
provincia di Trento: Riva;
provincia di Treviso: San Biagio di Collalta;
provincia di Udine: Tolmezzo;
Circondario Pordenone: Maniago - Spilimbergo;
provincia di Varese: Castellanza;
provincia di Venezia: Concordia Sagittaria;
provincia di Verona: Bovolone - Negrar - Valeggio sul Mincio;
provincia di Vicenza: Dueville.

Art. 2.

A detto concorso possono partecipare, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1962, n. 604, i segretari capi di prima classe i quali abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio alla data del presente bando.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto, gli aspiranti devono per pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda redatta in carta da bollo da L. 400 e corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, Sezione di Roma, con la indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

La partecipazione al concorso dei candidati si intende limitata alle sole sedi esplicitamente elencate, in ordine di preferenza, nella domanda di ammissione.

Tutti i candidati devono accludere alla domanda i documenti che essi intendano di produrre nel proprio interesse (diploma di laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni di procuratore legale, di avvocato, di notaio, diploma del corso di perfezionamento per segretari comunali, etc., attestazioni dei servizi prestati in qualità di reggenti in comuni appartenenti a classe superiore, incarichi speciali, ecc.), nonchè le eventuali pubblicazioni, facendo esplicita menzione di tutti i titoli esibiti in un elenco in carta semplice in due esemplari. I candidati devono produrre, inoltre, una dichiarazione, in carta semplice, dalla quale risulti la data della prima assunzione in servizio di ruolo, le date di decorrenza delle promozioni alle varie qualifiche e le sedi ricoperte.

Art. 5.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analogo concorso indetto in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione al concorso di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Art. 6.

Le assegnazioni dei vincitori alle singole sedi messe a concorso saranno disposte secondo l'ordine della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e delle preferenze indicate dai candidati nella domanda di ammissione. A parità di merito ha la precedenza il candidato con maggiore anzianità, stabilita norma dell'art. 4 della legge 9 agosto 1954, n. 748.

La graduatoria avrà validità di quarantacinque giorni.

Roma, addì 16 aprile 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4264)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COSENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1823 del 15 marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1965;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 7343 dell'11 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 5 dicembre 1966;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1965;

1.	Orlando Ludovico	punti	62,900	su 120
2.	Pancaro Luca Severino	»	60,491	»
3.	Di Turi Franco	»	59,975	»
4.	Rizzo Carmine	»	55,608	»
5.	Rossi Giuseppe	»	54,250	»
6.	Abbate Luigi	»	53,500	»
7.	Ippolito Pantaleo	»	53,214	»
8.	Bauleo Mario	»	52,600	»
9.	Speziale Antonio	»	52,350	»
10.	Minasi Carmelo	»	52,064	»
11.	De Seta Donato	»	52,000	»
12.	Cosentino Salvatore	punti	51,791	su 123
13.	Peluso Gabriele	»	51,350	»
14.	De Luca Salvatore	»	49,800	»
15.	Talarico Michele	»	48,741	»
16.	Florio Marcello	»	46,925	»
17.	Fuscaldo Luigi	»	46,150	»
18.	Ciccopiedi Francesco	»	42,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 13 aprile 1967

Il medico provinciale: DE PRISCO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1823/5 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza al 30 novembre 1965;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958; n. 296;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in narrativa e sono assegnati alla condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Orlando Ludovico: Mandatoriccio;
2) Pancaro Luca Severino: Altomonte;
3) Di Turi Franco: Trenta;
4) Rizzo Carmine: Grisolia, 2ª condotta;
5) Rossi Giuseppe: Canna;
6) Abbate Luigi: Campana;
7) Bauleo Mario: Spezzano della Sila, 2ª condotta;
8) Speziale Antonio: Aieta;
9) Minasi Carmelo: Cleto, 2ª condotta;
10) De Seta Donato: S Martino di Finita, 2ª condotta;
11) Cosentino Salvatore: S. Donato Ninea, 2ª condotta;
12) Peluso Gabriele: Castroregio, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale di Cosenza, della prefettura di Cosenza e dei Comuni interessati.

Cosenza, addì 13 aprile 1967

Il medico provinciale: DE PRISCO

(4488)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1231 del 15 marzo 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento;

Visto il proprio decreto n. 6455 del 2 dicembre 1966, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle operazioni concorsuali e constata la regolarità delle stesse;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in narrativa:

1. Russo Carmela	punti 58,150	su 120
2. Cati Anna Maria	» 57,104	»
3. De Minico Giulia Liana	» 56,395	»
4. De Rosa Maria	» 55,312	»
5. Savo Adua	» 54,645	»
6. Mela Giulia	» 53,465	»
7. Miele Maria Rosaria	» 53,250	»
8. Roberti Maria	» 52,700	»
9. Palladino Italia	» 52,450	»
10. Chioccarelli Antonietta	» 52,412	»
11. Guarino Giovanna	» 52,000	»
12. Sava Angela	» 51,087	»
13. Natale Antonia	» 50,658	»
14. Clemente Mafalda	» 50,231	»
15. Pistacchio Antonietta	» 49,490	»
16. Letizio Anna	» 49,450	»
17. Botta Emilia	» 48,450	»
18. Cacciola Caterina	» 48,189	»
19. Guarino Flora	» 47,919	»
20. Zarro Rosa	» 45,040	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 5 aprile 1967

Il medico provinciale: SEGRETO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1906 del 5 aprile 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 1231 del 15 marzo 1966;

Considerata la necessità di procedere alla dichiarazione delle vincitrici del concorso;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalle candidate;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono dichiarate vincitrici delle condotte indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Russo Carmela: Solopaca;
2) Cati Anna Maria: Telese;
3) De Minico Giulia Liana: Apollosa;
4) De Rosa Maria: Baselice;
5) Savo Adua: Castelpoto;
6) Mela Giulia: Castelfranco in Miscano;
7) Roberti Maria: Ginestra degli Schiavoni;
8) Chioccarelli Antonietta: Puglianello;
9) Guarino Giovanna: Pietraroia;
10) Sava Angela: Tocco Caudio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 5 aprile 1967

Il medico provinciale: SEGRETO

(4487)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6050 del 1° dicembre 1965, con il quale venne bandito il pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 6774 del 25 novembre 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al suddetto concorso;

Considerato che, in seguito alla rinunzia espressa dagli aventi diritto, si è resa vacante la sede di Campomaggiore;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere ad assegnare tale condotta al concorrente dott. Lomuto Giulio, il quale, regolarmente interpellato, ha comunicato di voler accettare la sede in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Lomuto Giulio è dichiarato vincitore della condotta di Campomaggiore.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Potenza, addì 17 aprile 1967

Il medico provinciale: CIUFFREDA

(4486)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.